

Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, ~~nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione~~

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. *Strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi*

1.1 Gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono definiti "Registratori Telematici" e sono costituiti da componenti *hardware* e *software* atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di *input*.

1.2 I modelli dei Registratori Telematici sono approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, su parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità degli stessi alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e dalle allegate specifiche tecniche.

1.3

I Registratori Telematici, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere utilizzati come Registratori di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, con l'osservanza della relativa disciplina

- 1.4 I Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, possono essere utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi purché adattati nel rispetto delle previsioni del punto 2.8 delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
- L'eventuale proroga di un provvedimento di approvazione del modello, in corso di validità al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento, non può avere durata superiore ad un anno.
- 1.5 I Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, sottoposti al processo di approvazione, tramite istanza per un nuovo modello o per la proroga di modelli già approvati, dopo il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, devono rispettare i requisiti indicati nell'allegato alle specifiche tecniche denominato "Prescrizioni tecniche per l'approvazione".
- 1.6 I Registratori Telematici sono attivati ovvero disattivati dal personale di laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.
- 1.7 I Registratori Telematici sono, inoltre, sottoposti – sempre da parte del personale dei laboratori abilitati – ad apposita verifica con periodicità biennale, secondo le indicazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Tale verifica è effettuata per la prima volta all'atto dell'attivazione dell'apparecchio.
- 1.8 Il Registratore Telematico risulta "in servizio" al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell'Agenzia delle entrate.
- 1.9 **Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell'Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle entrate sono**